

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Difetto di Notifica del precetto e sanatoria

*La nullità della notifica del titolo e del precetto può essere sanata ex art. 156 c.p.c., comma 3, dalla (tempestiva) proposizione dell'impugnazione, quale dimostrazione dell'avvenuta conoscenza dell'atto, solo quando sia provato che tale conoscenza si sia avuta in un tempo precedente al pignoramento, utile a evitarlo, atteso che la funzione tipica della notificazione in questione è quella di permettere all'intimato di adempiere spontaneamente l'obbligazione portata dal titolo e intimata, evitando l'esecuzione forzata contro di lui.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.2.2019, n. 4274**

...omissis...

con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 479, 480 e 617, c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost., poiché il tribunale avrebbe errato nell'omettere di considerare che non si era verificato alcun utile raggiungimento dello scopo della notifica invalida, atteso che la conoscenza del titolo e del precetto era stata, come accertato, successiva al pignoramento, elidendo la funzione di prevenirlo propria della notificazione degli atti in parola;

con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, 139, 140 e 115 c.p.c., poiché il tribunale avrebbe affermato, in modo erroneo e insanabilmente contraddittorio, che l'opponente aveva provato di essere residente altrove al momento della notifica, per poi concludere per l'ostativa mancanza di una querela di falso rispetto alle attestazioni di assenza del destinatario rilevabili in notifica, mentre avrebbe dovuto valutare che la prova della differente residenza, presupposta dall'irreperibilità relativa propria del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., poteva essere offerta liberamente, ed era stata data in giudizio come accertato dal medesimo giudice;

con il terzo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., poiché il tribunale avrebbe errato, stante la fondatezza delle precedenti censure, nell'addebitare all'opponente anche le spese conseguenti alla soccombenza illegittimamente statuita;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i primi due motivi sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento del terzo;

deve premettersi che l'opposizione qui in delibazione è quella agli atti esecutivi, per esplicita precisazione del ricorrente, sicché risulta estranea all'oggetto del giudizio la richiamata statuizione concernente l'opposizione ex art. 615 c.p.c., rispetto alla quale il deducente ha infatti indicato di intendere proporre appello secondo il relativo regime impugnatorio;

secondo la giurisprudenza di questa Corte la notifica ex art. 140 c.p.c. presuppone, per la sua validità, che sia effettuata presso la residenza anagrafica, che si presume effettiva, del destinatario, ed è invalida se, pur effettuata presso il suddetto indirizzo, sia conosciuta, anche per il tramite delle risultanze di relata, o comunque conoscibile secondo l'ordinaria diligenza, la differenza di residenza effettiva del notificato (Cass., 27/12/2017, n. 30952);

queste circostanze, inerenti alla differente residenza e alla correlativa conoscenza o conoscibilità, sono liberamente provabili non risultando coperte dalla fidejussione della relata, posto che afferiscono ai presupposti del procedimento notificatorio seguito (Cass., 16/11/2006, n. 24416);

nel caso, il tribunale risulta aver accertato che il ricorrente aveva trasferito la residenza altrove molti anni prima ("come da certificazione allegata": pag. 3 della sentenza impugnata, secondo capoverso, terzo rigo, e quarto capoverso, righe da cinque a sette);

ciò posto, la nullità della notifica del titolo e del precetto può essere sanata ex art. 156 c.p.c., comma 3, dalla (tempestiva) proposizione dell'impugnazione, quale

dimostrazione dell'avvenuta conoscenza dell'atto, solo quando sia provato che tale conoscenza si sia avuta in un tempo precedente al pignoramento, utile a evitarlo, atteso che la funzione tipica della notificazione in questione è quella di permettere all'intimato di adempiere spontaneamente l'obbligazione portata dal titolo e intimata, evitando l'esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291), in ciò traducendosi, altrimenti, lo speculare pregiudizio subito dal soggetto tutelato dal descritto regime normativo;

ne consegue la fondatezza assorbente delle censure in scrutinio;

non risultando certe le conclusioni originarie dell'opposizione in esame, deve provvedersi a cassare la sentenza gravata senza possibilità di decisione nel merito, rimettendo al giudice del rinvio l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato qualora le domande siano estese alla validità del pignoramento da cui dipende la liberazione dal relativo vincolo, e quindi un interesse del terzo stesso alla partecipazione processuale per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., 19/05/2009, n. 11585, Cass., 26/06/2015, n. 13191).

pqm

La Corte, accoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania perchè, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola